

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE NOVETEATRO

Il giorno 29 Giugno 2022, alle ore 18:00, presso la sede operativa dell'associazione si è riunita in seconda convocazione essendo andata deserta la prima in data 27 Giugno 2022 l'assemblea dei soci dell'associazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) modifiche statutarie per conformare lo Statuto associativo al D.lgs. 117/2017 -
"Codice del Terzo settore" per gli articoli 6, 8, 13 e 15 dello statuto**

Ai sensi dell'art.7 dello Statuto e dell'art. 101, comma 2, del D.lgs. 117/2017, l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno 51% dei soci in prima convocazione e dei presenti in seconda convocazione e potrà validamente deliberare con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

I presenti nominano all'unanimità quale Presidente dell'assemblea la sig.ra Ghizzoni Carlotta e quale Segretario /la sig.ra Valentina Donatti che accetta.

Il Presidente rileva che l'assemblea è stata regolarmente convocata ed è validamente costituita per deliberare sull'ordine del giorno.

Il Presidente informa i presenti che avendo avuto notifica da parte della Regione Emilia-Romagna di meglio specificare quattro articoli dello statuto già presentato per l'adeguamento alle norme previste dalla riforma del terzo settore, si rende necessario procedere ad una modifica statutaria per gli Artt.6, 8, 13 e 15 come sotto specificato.

Il Presidente continua affermando che il nuovo Statuto è stato aggiornato con le nuove disposizioni previste e si procede alla lettura dell'art.6 che così recita:

Art. 6 Soci

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.
3. Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
4. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale.
5. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
6. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.
Tutti i soci avranno diritto a partecipare alla vita dell'Associazione e dovranno presentare domanda al Consiglio Direttivo che avrà facoltà di accettarla o respingerla senza obbligo di rendere nota la motivazione.

La domanda sarà corredata dalla dichiarazione di accettazione dello Statuto e delle deliberazioni degli Organi Sociali.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dai suoi Organi Sociali, secondo le competenze statutarie, al rispetto dello statuto sociale e alla tenuta di un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con altri soci che con terzi. L'inottemperanza sarà motivo di esclusione.

I soci maggiorenni avranno uguale diritto di voto per l'approvazione e le modifiche statutarie e dei regolamenti, nonché per la nomina degli organi direttivi.

Tutti i soci potranno essere eletti nelle cariche sociali, senza alcun tipo di esclusione. L'eleggibilità agli organi amministrativi dell'Associazione sarà libera, con il principio del voto singolo e con la sovranità dell'assemblea dei soci. Sarà data pubblicità alle convocazioni assembleari, alle relative deliberazioni, ai bilanci e ai rendiconti.

Possono essere altresì soci persone giuridiche pubbliche, esclusivamente in considerazione di particolari situazioni oggettivamente funzionali allo scopo istituzionale, in numero minoritario all'interno del corpo assembleare e senza detenere posizioni di direzione nell'ambito dell'Associazione. Ai soci non è riconosciuto alcun emolumento, a qualsiasi titolo, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate.

A copertura dei costi di particolari iniziative, programmate e promosse dall'Associazione, potranno essere richieste quote di autofinanziamento straordinarie unicamente ai soci interessati ad esse.

Essendo illegittima l'esclusione dal diritto di voto degli associati minorenni ed in base all'art.35 v.3 D.lgs.117/2017 che possano essere associati solamente altri entri del terzo settore o enti senza scopo di lucro, si adegua lo statuto come di seguito:

Art. 6 Soci

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

3. Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

4. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale.

5. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

6. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Tutti i soci avranno diritto a partecipare alla vita dell'Associazione e dovranno presentare domanda al Consiglio Direttivo che avrà facoltà di accettarla o respingerla senza obbligo di rendere nota la motivazione.

La domanda sarà corredata dalla dichiarazione di accettazione dello Statuto e delle deliberazioni degli Organi Sociali.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dai suoi Organi Sociali, secondo le competenze statutarie, al rispetto dello statuto sociale e alla tenuta di un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con altri soci che con terzi.

L'inottemperanza sarà motivo di esclusione.

I soci avranno uguale diritto di voto per l'approvazione e le modifiche statutarie e dei regolamenti, nonché per la nomina degli organi direttivi.

Tutti i soci potranno essere eletti nelle cariche sociali, senza alcun tipo di esclusione. L'eleggibilità agli organi amministrativi dell'Associazione sarà libera, con il principio del voto singolo e con la sovranità dell'assemblea dei soci. Sarà data pubblicità alle convocazioni assembleari, alle relative deliberazioni, ai bilanci e ai rendiconti.

Ai soci non è riconosciuto alcun emolumento, a qualsiasi titolo, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate.

A copertura dei costi di particolari iniziative, programmate e promosse dall'Associazione, potranno essere richieste quote di autofinanziamento straordinarie unicamente ai soci interessati ad esse.

Art. 8

Diritti e doveri degli associati e cause di cessazione del rapporto associativo

I soci hanno diritto a:

- Partecipare a tutte le attività promosse dalla associazione;
- Godere, se maggiorenne, dell'elettorato attivo e passivo;
- Nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere a cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali e rappresentanti o mandatari;
- Prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione, con possibilità di ottenerne copia.
- Ricevere la tessera sociale annuale a fronte del pagamento della quota associativa.

I soci sono obbligati a:

- Osservare il seguente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- Astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole della associazione;
- Versare la quota associativa;
- Contribuire nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari.

La qualifica di socio si perderà per mancato rinnovo dell'adesione, per mancato versamento della quota associativa per 30gg dall'inizio dell'esercizio sociale, per dimissioni, per decesso o per espulsione per gravi motivi derivanti da contegno contrastante con lo spirito e le finalità dell'Associazione, da comportamenti che la danneggino moralmente o materialmente o che fomentino dissidi in seno ad essa, nonché offendano il decoro o l'onore dei singoli soci e degli amministratori, per inadempienza o disinteresse nei confronti dell'attività sociale.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi consentendo facoltà di replica. Avverso al provvedimento di esclusione l'associato ha facoltà di proporre ricorso alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'assemblea il provvedimento si intende sospeso.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta alla associazione.

Il Consiglio direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

Il socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione, perde ogni diritto al patrimonio sociale ed ai contributi versati.

Essendo illegittima l'esclusione dal diritto di voto degli associati minorenni ed essendo necessario specificare le modalità attraverso le quali gli associati possono prendere visione dei libri sociali e a quale organo compete la richiesta, si adegua lo statuto come di seguito:

Art. 8

Diritti e doveri degli associati e cause di cessazione del rapporto associativo

I soci hanno diritto a:

- Partecipare a tutte le attività promosse dalla associazione;
- Godere dell'elettorato attivo e passivo;
- Nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere a cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali e rappresentanti o mandatarî;
- Prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione, con possibilità di ottenerne copia, previa richiesta scritta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 60 giorni a mezzo telematico. Copia dello statuto verrà consegnato ad ogni socio all'atto dell'adesione e sarà cura del consiglio dare adeguata pubblicità anche a mezzo telematico.
- Ricevere la tessera sociale annuale a fronte del pagamento della quota associativa.

I soci sono obbligati a:

- Osservare il seguente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- Astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole della associazione;
- Versare la quota associativa;
- Contribuire nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari.

La qualifica di socio si perderà per mancato rinnovo dell'adesione, per mancato versamento della quota associativa per 30gg dall'inizio dell'esercizio sociale, per dimissioni, per decesso o per espulsione per gravi motivi derivanti da contegno contrastante con lo spirito e le finalità dell'Associazione, da comportamenti che la danneggino moralmente o materialmente o che fomentino dissidi in seno ad essa, nonché offendano il decoro o l'onore dei singoli soci e degli amministratori, per inadempienza o disinteresse nei confronti dell'attività sociale.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi consentendo facoltà di replica. Avverso al provvedimento di esclusione l'associato ha facoltà di proporre ricorso alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'assemblea il provvedimento si intende sospeso.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta alla associazione. Il Consiglio direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

Il socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione, perde ogni diritto al patrimonio sociale ed ai contributi versati.

Art. 13

Organi sociali

Sono organi dell'associazione:

1. L'Assemblea degli Associati con diritto di voto;
2. Il Consiglio Direttivo;

3. Il Presidente;

4. L'Organo di controllo, nominato, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del codice del terzo settore;

5. L'Organo di Revisione nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del codice del terzo settore.

L'elezione degli organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

L'Assemblea dei soci, sia essa ordinaria sia straordinaria, è l'organo sovrano e può prendere tutte le decisioni necessarie per il corretto funzionamento della vita associativa. Le sue deliberazioni sono obbligatorie per tutti gli associati, anche se dissenzienti. Ad essa partecipano tutti i soci maggiorenni. I soci minorenni, pur potendo partecipare all'assemblea, esprimono unicamente parere consultivo. L'Assemblea sarà convocata dal

Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno i due terzi dei membri del consiglio direttivo lo richiedano. L'assemblea può essere convocata, anche fuori della sede sociale, mediante o affissione presso le sedi sociali, o via e-mail, o via fax o con altro mezzo idoneo alla comunicazione, o in video conferenza come previsto dall'art.24 c.4 del codice del terzo settore e comunque facendo riferimento ai dati trascritti a libro soci, contenente l'ordine del giorno, almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza. È prevista l'Assemblea di seconda convocazione che sarà convocata contestualmente alla prima convocazione e potrà deliberare ad almeno 24 ore di distanza con la maggioranza assoluta dei presenti, qualunque sia il loro numero.

La convocazione dell'assemblea dovrà avvenire almeno 15 gg liberi dalla data dell'assemblea.

All'Assemblea avranno diritto a partecipare tutti i soci regolarmente iscritti. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non potrà ricevere più di una delega. Le deleghe non potranno essere rilasciate a consiglieri e revisori. Possono partecipare all'Assemblea i soci iscritti da almeno tre mesi a libro soci a far data dal momento della convocazione.

L'Assemblea Generale potrà essere richiesta da almeno 1/10 (un decimo) del numero complessivo degli associati aventi diritto di voto. In tal caso, se gli amministratori non vi provvederanno, la convocazione potrà essere richiesta e ordinata dal Presidente del Tribunale di competenza. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, da altro membro del Consiglio Direttivo, designato dall'assemblea.

I verbali delle Assemblee vanno redatti sull'apposito libro a cura del Segretario dell'Assemblea e da questi firmato unitamente al Presidente.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo delle sedi del relativo verbale.

Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;

b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;

c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;

d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;

e) eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione;

f) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;

g) eleggere e revocare l'organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;

h) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;

i) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;

j) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;

k) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno dieci associati e delibera con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto. Per le delibere ha valore doppio il voto del Presidente.

2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 1 (uno) mese nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 1 (uno) mese nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenni solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il genitore, in rappresentanza dell'associato minorenne, non ha diritto di voto né di elettorato attivo e passivo. Gli associati minorenni non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno $\frac{1}{10}$ (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto per alzata di mano o con scrutinio segreto.

Essendo illegittima l'esclusione dal diritto di voto degli associati minorenni ed ai sensi dell'art.24 D.Lgs 117/2017 e per il principio di democraticità e parità di diritti e doveri fra soci, si adegua lo statuto come di seguito:

Art. 13

Organi sociali

Sono organi dell'associazione:

1. L'Assemblea degli Associati con diritto di voto;

2. Il Consiglio Direttivo;

3. Il Presidente;

4. L'Organo di controllo, nominato, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del codice del terzo settore;

5. L'Organo di Revisione nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del codice del terzo settore.

L'elezione degli organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

L'Assemblea dei soci, sia essa ordinaria sia straordinaria, è l'organo sovrano e può prendere tutte le decisioni necessarie per il corretto funzionamento della vita associativa. Le sue deliberazioni sono obbligatorie per tutti gli associati, anche se dissenzienti. Ad essa partecipano tutti i soci. L'Assemblea sarà convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno i due terzi dei membri del consiglio direttivo lo richiedano. L'assemblea può essere convocata, anche fuori della sede sociale, mediante o affissione presso le sedi sociali, o via e-mail, o via fax o con altro mezzo idoneo alla comunicazione, o in video conferenza come previsto dall'art.24 c.4 del codice del terzo settore e comunque facendo riferimento ai dati trascritti a libro soci, contenente l'ordine del giorno, almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza. È prevista l'Assemblea di seconda convocazione che sarà convocata contestualmente alla prima convocazione e potrà deliberare ad almeno 24 ore di distanza con la maggioranza assoluta dei presenti, qualunque sia il loro numero.

La convocazione dell'assemblea dovrà avvenire almeno 15 gg liberi dalla data dell'assemblea.

All'Assemblea avranno diritto a partecipare tutti i soci regolarmente iscritti. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non potrà ricevere più di una delega. Le deleghe non potranno essere rilasciate a consiglieri e revisori. Possono partecipare all'Assemblea i soci iscritti da almeno tre mesi a libro soci a far data dal momento della convocazione.

L'Assemblea Generale potrà essere richiesta da almeno 1/10 (un decimo) del numero complessivo degli associati aventi diritto di voto. In tal caso, se gli amministratori non vi provvederanno, la convocazione potrà essere richiesta e ordinata dal Presidente del Tribunale di competenza. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, da altro membro del Consiglio Direttivo, designato dall'assemblea.

I verbali delle Assemblee vanno redatti sull'apposito libro a cura del Segretario dell'Assemblea e da questi firmato unitamente al Presidente.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo delle sedi del relativo verbale.

Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;**
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;**
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;**
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;**
- e) eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione;**
- f) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;**
- g) eleggere e revocare l'organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;**
- h) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;**
- i) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;**

j) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;

k) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno dieci associati e delibera con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 1 (uno) mese nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 1 (uno) mese nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

3. Il diritto di voto è riconosciuto anche all'associato minorenne tramite l'esercizio di voto attribuito ex lege all'esercente la responsabilità genitoriale. (Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 1309 del 06/02/2019).

4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno $\frac{1}{10}$ (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto per alzata di mano o con scrutinio segreto.

Art.15

Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente e da un Segretario che ricopre anche il ruolo del Tesoriere.

Il consiglio dura in carica tre anni. A discrezione dell'Assemblea il numero dei membri del Consiglio Direttivo può essere portato da tre a dodici. Il consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente ed il Segretario dell'Associazione, e il Vicepresidente.

Il Presidente assegna a ciascuno dei membri del Consiglio Direttivo le mansioni da svolgere in seno all'Associazione stessa. Il Consiglio Direttivo:

- ☐ provvede alla stesura degli atti da sottoporre all'Assemblea;
- ☐ dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;
- ☐ predispone il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione;
- ☐ redige i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;

- ☐ delibera circa la quota sociale;
- ☐ stabilisce le previsioni di spesa;
- ☐ rappresenta le istanze dei soci;
- ☐ vaglia le domande e delibera l'ammissione di nuovi soci;
- ☐ delibera, a maggioranza, l'espulsione dei soci;
- ☐ decide il luogo delle riunioni dell'Assemblea;
- ☐ redige i regolamenti interni la cui osservanza è obbligatoria per tutti i soci;
- ☐ delibera sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad Enti ed Istituzioni Pubbliche e Private.

Le deliberazioni saranno trascritte nel libro dei verbali del Consiglio Direttivo e rimarranno affisse in copia nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'avvenuta seduta del Consiglio. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta in un semestre e ogni qualvolta ce ne sia la necessità o per richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo potrà convocare l'Assemblea dei soci ogni qualvolta lo riterrà opportuno. Il Consiglio Direttivo, per la promozione e la conoscenza delle attività associative, potrà rivolgere anche ai non soci, personali inviti gratuiti.

Nell'esercizio delle sue funzioni il consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, quali l'interdizione, l'inabilità, il fallimento o la condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 8 del presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo.

Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Essendo la cooptazione non applicabile agli Enti del Terzo Settore costituiti in forma associativa, si adegua lo statuto come di seguito:

Art.15 Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente e da un Segretario che ricopre anche il ruolo del Tesoriere.

Il consiglio dura in carica tre anni. A discrezione dell'Assemblea il numero dei membri del Consiglio Direttivo può essere portato da tre a dodici. Il consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente ed il Segretario dell'Associazione, e il Vicepresidente.

Il Presidente assegna a ciascuno dei membri del Consiglio Direttivo le mansioni da svolgere in seno all'Associazione stessa. Il Consiglio Direttivo:

- ☐ provvede alla stesura degli atti da sottoporre all'Assemblea;
- ☐ dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;
- ☐ predispone il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione;
- ☐ redige i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- ☐ delibera circa la quota sociale;
- ☐ stabilisce le previsioni di spesa;
- ☐ rappresenta le istanze dei soci;
- ☐ vaglia le domande e delibera l'ammissione di nuovi soci;
- ☐ delibera, a maggioranza, l'espulsione dei soci;
- ☐ decide il luogo delle riunioni dell'Assemblea;
- ☐ redige i regolamenti interni la cui osservanza è obbligatoria per tutti i soci;
- ☐ delibera sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad Enti ed Istituzioni Pubbliche e Private.

Le deliberazioni saranno trascritte nel libro dei verbali del Consiglio Direttivo e rimarranno affisse in copia nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'avvenuta seduta del Consiglio. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta in un semestre e ogni qualvolta ce ne sia la necessità o per richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo potrà convocare l'Assemblea dei soci ogni qualvolta lo riterrà opportuno. Il Consiglio Direttivo, per la promozione e la conoscenza delle attività associative, potrà rivolgere anche ai non soci, personali inviti gratuiti.

Nell'esercizio delle sue funzioni il consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, quali l'interdizione, l'inabilità, il fallimento o la condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 8 del presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più

anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Dopo ampia discussione l'assemblea all'unanimità
delibera

di approvare tutte le modifiche statutarie illustrate dal Presidente.

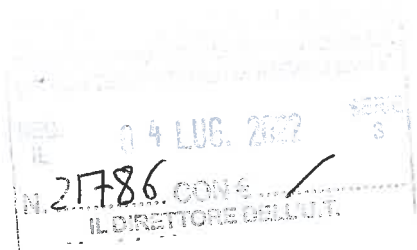
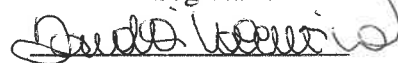
Il nuovo testo dello statuto, integrato con le modifiche approvate dall'assemblea viene allegato al presente verbale.

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea termina alle ore 20:00 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente



Il Segretario



(*) firma su delega della Direttrice Provinciale
Donatella Pierleoni



STATUTO

COSTITUZIONE

Art. 1

È costituita ai sensi del Codice civile e del D.lgs. 3 luglio 2017 n.117 e successive modificazioni e integrazioni, una Associazione culturale di promozione sociale APS, senza scopo di lucro, denominata "NOVETEATRO".

A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "Associazione di promozione sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "NOVETEATRO APS".

L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Fino all'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l'Associazione risulti iscritta ad uno dei registri, regionali o provinciali, previsti dalla Legge 383 del 2000.

Art. 2

Sede

L'Associazione ha sede legale in Viale Monte Grappa 9 interno 9 in Novellara (RE) e operativa, in Corso Roma 64/b Fabbrico (RE). Qualora se ne ravvisi la necessità, il trasferimento della sede all'interno del medesimo Comune, deliberato dall'Assemblea degli associati, non necessita di modifica statutaria. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.

Art. 3

Scopi e attività

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art.5 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni prevalentemente a favore degli associati e di terzi finalizzate a:

- ☐ Valorizzare l'attività di formazione teatrale all'interno di strutture didattiche, Università, istituti pubblici e privati
- ☐ Produzione e gestione di eventi spettacolari e di eventi culturali a carattere teatrale
- ☐ Promuovere e sviluppare lo scambio artistico e socioculturale con l'estero
- ☐ Promuovere e gestire laboratori, seminari di formazione aperti al pubblico sul territorio locale, regionale, nazionale ed europeo
- ☐ Contribuire allo sviluppo culturale dei cittadini con particolare attenzione ai giovani

□ Produzione e gestione di iniziative culturali, servizi e attività socioculturali atte a soddisfare le esigenze di conoscenza, formazione, e informazione, sensibilizzazione di soci e cittadini

□ Elaborare progetti di produzione e promozione perseguendo fini solidaristici e di sensibilizzazione sulle fasce sociali più deboli e sul disagio psico-fisico e socioculturale, anche realizzando attività di promozione sociale rivolte a favore degli associati e di terzi finalizzate all'abbattimento di pregiudizi nei confronti di tali fasce e di tali disagi.

□ Collaborare con le municipalità, i teatri di tradizione, centri di produzione multimediale, centri cinematografici, gli enti lirici, centri sociali e spazi autogestiti per iniziative culturali, anche al fine di favorirne la diffusione.

□ Realizzare iniziative anche in collaborazione con partner comunitari ed extracomunitari verso il pluralismo delle culture e della solidarietà tra i popoli.

□ Contribuire, attraverso iniziative mirate, alla valorizzazione del patrimonio storico e artistico con riguardo anche alle tradizioni locali e nazionali.

□ Contribuire, attraverso iniziative mirate, alla valorizzazione e al sostegno dei giovani artisti.

L'Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini statuari, svolgerà qualsiasi attività inerente agli scopi statuari, rivolti anche ai non soci, per la diffusione e la divulgazione della sua attività e di quella dei suoi soci.

L'Associazione non persegue scopi di lucro, ma si basa su autofinanziamenti e/o contributi di Enti Pubblici e Privati. È esplicitamente vietata l'assegnazione di utili, resti di gestione, distribuzione di fondi o di qualunque capitale tra i soci. Le attività di cui ai commi precedenti o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed ai terzi e son svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla normativa vigente. L'Associazione potrà svolgere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione di detti scopi e, in ogni modo, direttamente o indirettamente connesse ai medesimi.

Art. 4

Altre Attività

L'Associazione può svolgere ex art.6 del Codice del terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali, e siano svolte secondo i criteri e limiti stabiliti dal predetto codice e dalle disposizioni attuative dello stesso. Potrà altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi ai fini di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del codice del terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Art. 5

Durata

La durata dell'Associazione è convenuta a tempo indeterminato; essa potrà essere sempre sciolta con deliberazione assembleare.

Art. 6

Soci

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
 2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.
 3. Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
 4. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale.
 5. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
 6. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.
- Tutti i soci avranno diritto a partecipare alla vita dell'Associazione e dovranno presentare domanda al Consiglio Direttivo che avrà facoltà di accettarla o respingerla senza obbligo di rendere nota la motivazione.
- La domanda sarà corredata dalla dichiarazione di accettazione dello Statuto e delle deliberazioni degli Organi Sociali.
- L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dai suoi Organi Sociali, secondo le competenze statutarie, al rispetto dello statuto sociale e alla tenuta di un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con altri soci che con terzi. L'inottemperanza sarà motivo di esclusione.
- I soci avranno uguale diritto di voto per l'approvazione e le modifiche statutarie e dei regolamenti, nonché per la nomina degli organi direttivi.
- Tutti i soci potranno essere eletti nelle cariche sociali, senza alcun tipo di esclusione.
- L'eleggibilità agli organi amministrativi dell'Associazione sarà libera, con il principio del voto singolo e con la sovranità dell'assemblea dei soci. Sarà data pubblicità alle convocazioni assembleari, alle relative deliberazioni, ai bilanci e ai rendiconti.
- Ai soci non è riconosciuto alcun emolumento, a qualsiasi titolo, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate.
- A copertura dei costi di particolari iniziative, programmate e promosse dall'Associazione, potranno essere richieste quote di autofinanziamento straordinarie unicamente ai soci interessati ad esse.

Art.7

Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non

discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art. 8

Diritti e doveri degli associati e cause di cessazione del rapporto associativo

I soci hanno diritto a:

- Partecipare a tutte le attività promosse dalla associazione;
- Godere dell'elettorato attivo e passivo;
- Nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere a cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali e rappresentanti o mandatari;
- Prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione, con possibilità di ottenerne copia, previa richiesta scritta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 60 giorni a mezzo telematico. Copia dello statuto verrà consegnato ad ogni socio all'atto dell'adesione e sarà cura del consiglio dare adeguata pubblicità anche a mezzo telematico.
- Ricevere la tessera sociale annuale a fronte del pagamento della quota associativa.

I soci sono obbligati a:

- Osservare il seguente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- Astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole della associazione;
- Versare la quota associativa;
- Contribuire nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

La qualifica di socio si perderà per mancato rinnovo dell'adesione, per mancato versamento della quota associativa per 30gg dall'inizio dell'esercizio sociale, per dimissioni, per decesso o per espulsione per gravi motivi derivanti da contegno contrastante con lo spirito e le finalità dell'Associazione, da comportamenti che la danneggino moralmente o materialmente o che fomentino dissidi in seno ad essa, nonché offendano il decoro o l'onore dei singoli soci e degli amministratori, per inadempienza o disinteresse nei confronti dell'attività sociale.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi consentendo facoltà di replica. Avverso al provvedimento di esclusione l'associato ha facoltà di proporre ricorso alla prima assemblea dei soci che sarà

convocata. Fino alla data di svolgimento dell'assemblea il provvedimento si intende sospeso.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta alla associazione. Il Consiglio direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

Il socio che cessa per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione, perde ogni diritto al patrimonio sociale ed ai contributi versati.

Art. 9

Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. quote e contributi degli associati;
2. Eredità, donazioni e legati;
3. Contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
4. Contributi dell'Unione europea e di Organismi Internazionali;
5. Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
7. Erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
8. Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
9. Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017.

Il Fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi riserve, o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 10

Regolamenti

L'Associazione si doterà di regolamenti interni per disciplinare la vita associativa.

Art. 11

Norme sul volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art.12

Volontari e persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

2. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati, ovvero secondo le norme in vigore.

Art. 13

Organi sociali

Sono organi dell'associazione:

1. L'Assemblea degli Associati con diritto di voto;

2. Il Consiglio Direttivo;

3. Il Presidente;

4. L'Organo di controllo, nominato, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del codice del terzo settore;

5. L'Organo di Revisione nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del codice del terzo settore.

L'elezione degli organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

L'Assemblea dei soci, sia essa ordinaria sia straordinaria, è l'organo sovrano e può prendere tutte le decisioni necessarie per il corretto funzionamento della vita associativa. Le sue deliberazioni sono obbligatorie per tutti gli associati, anche se dissenzienti. Ad essa partecipano tutti i soci. L'Assemblea sarà convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno i due terzi dei membri del consiglio direttivo lo richiedano. L'assemblea può essere convocata, anche fuori della sede sociale, mediante o affissione presso le sedi sociali, o via e-mail, o via fax o con altro mezzo idoneo alla comunicazione, o in video conferenza come previsto dall'art.24 c.4 del codice del terzo settore e comunque facendo riferimento ai dati trascritti a libro soci, contenente l'ordine del giorno, almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza. È prevista l'Assemblea di seconda convocazione che sarà convocata contestualmente alla prima convocazione e potrà deliberare ad almeno 24 ore di distanza con la maggioranza assoluta dei presenti, qualunque sia il loro numero.

La convocazione dell'assemblea dovrà avvenire almeno 15 gg liberi dalla data dell'assemblea.

All'Assemblea avranno diritto a partecipare tutti i soci regolarmente iscritti. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non potrà ricevere più di una delega. Le deleghe non potranno essere rilasciate a consiglieri e revisori. Possono partecipare all'Assemblea i soci iscritti da almeno tre mesi a libro soci a far data dal momento della convocazione.

L'Assemblea Generale potrà essere richiesta da almeno 1/10 (un decimo) del numero complessivo degli associati aventi diritto di voto. In tal caso, se gli amministratori non vi provvederanno, la convocazione potrà essere richiesta e ordinata dal Presidente del Tribunale di competenza. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, da altro membro del Consiglio Direttivo, designato dall'assemblea.

I verbali delle Assemblee vanno redatti sull'apposito libro a cura del Segretario dell'Assemblea e da questi firmato unitamente al Presidente.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo delle sedi del relativo verbale.

Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e) eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione;
- f) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- g) eleggere e revocare l'organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
- h) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- i) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- j) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- k) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente

costituita con la presenza di almeno dieci associati e delibera con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 1 (uno) mese nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 1 (uno) mese nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.
3. Il diritto di voto è riconosciuto anche all'associato minorenni tramite l'esercizio di voto attribuito ex lege all'esercente la responsabilità genitoriale. (Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 1309 del 06/02/2019).
4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno $\frac{1}{10}$ (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto per alzata di mano o con scrutinio segreto.

Art. 14

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare, apre cioè il 1° gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea dei soci entro tre mesi. Copia del bilancio consuntivo, o rendiconto verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme alla convocazione dell'assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione. I documenti di bilancio o rendiconto sono redatti ai sensi del D.L.gs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art.15

Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente e da un Segretario che ricopre anche il ruolo del Tesoriere.

Il consiglio dura in carica tre anni. A discrezione dell'Assemblea il numero dei membri del Consiglio Direttivo può essere portato da tre a dodici. Il consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente ed il Segretario dell'Associazione, e il Vicepresidente.

Il Presidente assegna a ciascuno dei membri del Consiglio Direttivo le mansioni da svolgere in seno all'Associazione stessa. Il Consiglio Direttivo:

- ☐ provvede alla stesura degli atti da sottoporre all'Assemblea;
- ☐ dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;
- ☐ predispone il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione;
- ☐ redige i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- ☐ delibera circa la quota sociale;
- ☐ stabilisce le previsioni di spesa;
- ☐ rappresenta le istanze dei soci;
- ☐ vaglia le domande e delibera l'ammissione di nuovi soci;
- ☐ delibera, a maggioranza, l'espulsione dei soci;
- ☐ decide il luogo delle riunioni dell'Assemblea;

- ☐ redige i regolamenti interni la cui osservanza è obbligatoria per tutti i soci;
- ☐ delibera sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad Enti ed Istituzioni Pubbliche e Private.

Le deliberazioni saranno trascritte nel libro dei verbali del Consiglio Direttivo e rimarranno affisse in copia nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'avvenuta seduta del Consiglio. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta in un semestre e ogni qualvolta ce ne sia la necessità o per richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo potrà convocare l'Assemblea dei soci ogni qualvolta lo riterrà opportuno. Il Consiglio Direttivo, per la promozione e la conoscenza delle attività associative, potrà rivolgere anche ai non soci, personali inviti gratuiti.

Nell'esercizio delle sue funzioni il consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, quali l'interdizione, l'inabilità, il fallimento o la condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 8 del presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo.

Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 16

Il Presidente: poteri e durata in carica

- 1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
- 2. Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea tra i propri associati.
- 3. Il Presidente dura in carica 3 anni ed è rieleggibile. Almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.
- 4. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
 - b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
 - d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art. 17

Composizione e Durata delle cariche sociali

Le cariche sociali avranno durata di tre anni e saranno rieleggibili.

Le cariche sociali sono composte da:

1. Presidente
2. Vicepresidente
3. Segretario
4. Consiglieri

Art. 18

Organo di controllo

È nominato nei casi previsti dal D.L.gs 117/2017. Se nominato:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e, contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto in apposito registro;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità delle norme di legge.

Il bilancio sociale da atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 19

Il collegio dei revisori dei conti

Il collegio dei revisori dei conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo, è composto da tre membri, ed è eletto dall'assemblea anche fra i non associati.

Il collegio dei revisori dei conti resta in carica per la durata del consiglio direttivo ed è rieleggibile. Esso controlla l'amministrazione dell'associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni del consiglio direttivo e alle assemblee senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Art. 20

Patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del registro unico nazionale del terzo settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale ufficio verrà istituito e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.L.gs 117/2017.

Art. 21

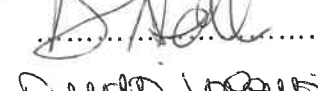
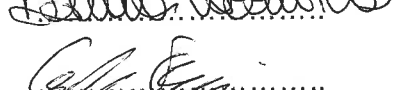
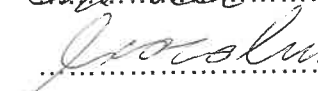
Norma finale

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice civile e le disposizioni di Legge vigenti.

I. L'art.91, c.2, del Decreto legislativo 117 del 2017 (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore") prevede che chiunque utilizzi in modo illegittimo l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS", sia soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 10.000 euro. La sanzione è raddoppiata quando l'illegittimo utilizzo è finalizzato ad ottenere da terzi l'erogazione di denaro o di altre utilità.

II. La Circolare del Ministero del Lavoro n.20 del 27 dicembre 2018 ha precisato infatti che, durante il periodo transitorio e fino all'istituzione del RUNTS, l'acronimo "APS" (o l'indicazione di "associazione di promozione sociale") potrà comunque essere inserito nella denominazione da parte delle organizzazioni che risultano iscritte nei relativi registri, e ciò in base all'art.101, c.3, del Codice del Terzo settore.

Letto, approvato e sottoscritto da:


.....

.....

.....

.....

.....